



Consiglio Regionale della Campania

**XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2021**

Delibera n. 63

L'anno duemilaventuno il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Sala Riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, Isola F.13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

GENNARO	OLIVIERO	Presidente
VALERIA	CIARAMBINO	Vice Presidente
LOREDANA	RAIA	Vice Presidente
ANDREA	VOLPE	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
FULVIO	FREZZA	Consigliere Segretario
ALFONSO	PISCITELLI	Consigliere Segretario

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza TAR Sezione Ottava n.04004/2021 - Giudizio di ottemperanza a favore del Sig. Giancarlo Rosella. Inquadramento nei ruoli del Consiglio – Provvedimenti e debito fuori bilancio.

Risultano assenti: Massimo Grimaldi

Presiede: Gennaro Oliviero.

Assistono i dirigenti Mario Vasco e Maria Salerno

Relatore: Andrea Volpe

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Dirigenziale Gestione del Personale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e contabile della stessa resa dal Dirigente della stessa e dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con ricorso depositato il 2 marzo 2010 il Sig. Rosella Giancarlo, dipendente del Ministero di Giustizia, in servizio presso la Procura Generale di Napoli, in posizione di comando presso questo ente per circa cinque anni a partire dal 2004 con mansioni di autista, inquadrato all'epoca nella figura professionale di ausiliario B1 – conducente di automezzi speciali, adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in quanto, partecipando al bando di concorso per la copertura di otto posti nel ruolo di Autisti presso il Consiglio, ai sensi dell'art. 51 della l.r. n. 1/2008 e risultando vincitore del predetto concorso, non transitava nei ruoli, dal momento che il Ministero opponeva diniego al nulla osta;
- b. con Sentenza n. 25683/2011, pubblicata il 13 ottobre 2011, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso statuendo, anche per una corretta interpretazione normativa dell'art. 51 della l.r. 1/2008, che non fosse necessaria la richiesta di nulla osta al Ministero di Giustizia, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento della stabilizzazione, la condizione in atto presso l'ente del distacco;
- c. avverso alla suddetta sentenza, la Regione Campania proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con procedimento recante R.G. n. 1268/2012 e, stante la pendenza di giudizio, non procedeva all'esecuzione di sentenza di I grado;
- d. tale giudizio di appello è stato definito dalla Corte di appello di Napoli – sezione Lavoro- con Sentenza n. 1063/2017, pubblicata il 7 febbraio 2017, con la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, definitivamente passata in giudicato per il decorso dei termini di impugnazione della stessa, di fatto rendendo inoppugnabile il disposto di cui alla Sentenza n. 25683/2011 del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro;
- e. il Consiglio non aveva dato seguito, alla citata sentenza, come da nota Prot. 0004536 del 8 febbraio 2019 a firma del dirigente del personale pro tempore, per effetto della riduzione delle spese in applicazione delle leggi finanziarie statali e regionali dell'ultimo decennio, per la mancanza di posto con profilo professionale di autista nonché per la mancata approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- f. a seguito del mancato adempimento del Consiglio, l'interessato procedeva con ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con procedimento recante RG n. 05004/18;

g. PRESO ATTO che

- a. con Sentenza n. 04004/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso numero di registro generale 05004 del 2018, notificata all'ente a mezzo PEC in data 17 giugno 2021 e protocollata in data 25 giugno 2021 (Prot.n. 0008857/e), proposta dal sig. Giancarlo Rosella, è stato pronunciato giudizio per l'ottemperanza della Sentenza n. 25863/2011 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Controversie Lavoro, nel procedimento R.G. 9102/2010, il 13 ottobre 2011, diventata esecutiva con la Sentenza n. 1063/2017, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di lavoro e Assistenza, in data 7 febbraio 2017 e pubblicata il 17 febbraio 2017;
- b. tale sentenza prevede, per la sua ottemperanza, l'assegnazione a questo ente di sessanta giorni dalla notifica ovvero l'applicazione di relativa penalità – commisurata in euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sino al termine in cui si darà alla parte interessata la possibilità di insediamento di un commissario ad acta;
- c. la stessa condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente pari ad euro 2.000,00 oltre oneri accessori nonché al contributo unificato effettivamente versato;

CONSIDERATO che

- a. la suddetta pronuncia è definitiva ed esecutiva, anche in attuazione dei principi di speditezza e immediatezza del rito di lavoro;
- b. la stessa, altresì, condanna, ai sensi dell'art. 114 c. 4 lett e) del c.p.a., al pagamento di penale giornaliera, come in precedenza riportato, in caso di ulteriori ritardi;
- c. dagli atti d'ufficio risulta che nel corso del 2020 è andata in quiescenza una unità di personale avente pari categoria di inquadramento e analogo profilo professionale;
- d. l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 45 del 26 agosto 2021 ha applicato al bilancio di previsione 2021/2023 la quota di avanzo di amministrazione accantonata per oneri e rischi da contenzioso nell'ambito del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario pari a € 1.911.499,12; e. l'onere finanziario connesso alla condanna al pagamento per spese di lite scaturente dalla citata sentenza costituisce debito fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
- f. l'ammontare complessivo del debito fuori bilancio oggetto del presente atto, è pari ad euro 8.992,00 (€ 6.000,00 per spese presunte del calcolo delle penalità così come in precedenza specificato oltre ad euro 2.992,00 (di cui € 2.692,00 per onere avvocato oltre 300 per contributo unificato, come da anticipo di fattura Prot. 0012415 del 28.09.2021) e trova copertura nell'appostamento del citato capitolo 7903 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;
- g. con deliberazione n. 50 del 19.11.2021, l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione alla Sentenza testé citata, considerata l'urgenza di provvedere a quanto disposto nella stessa anche in relazione all'inquadramento del Sig. Giancarlo Rosella, visti il giudizio definitivo e la prevista sanzione pecuniaria giornaliera che costituisce ulteriore aggravio per l'ente in caso di ulteriore ritardo;

TENUTO CONTO CHE, nell'esecuzione del giudicato, l'inquadramento nell'ambito del ruolo del Consiglio regionale disposto dal Giudice di prime cure deve avvenire con categoria e profilo professionale corrispondenti ed equivalenti al livello professionale dell'ente di provenienza, nel rispetto dell'applicabilità per il dipendente del principio "*non in peius*";

Visti

La Sentenza n. 04004/2021 TAR Campania;

Il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii.; il

D.L 118/2011 e ss. mm e ii;

DELIBERA

1. Di prendere atto:
 - 1.1 delle statuizioni contenute nella Sentenza n. 04004/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione ottava, per l'ottemperanza della Sentenza n. 25863/2011 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Controversie Lavoro, nel procedimento R.G. 9102/2010, il 13 ottobre 2011, diventata esecutiva con la Sentenza n. 1063/2017, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di lavoro e Assistenza, in data 7 febbraio 2017 e pubblicata il 17 febbraio 2017, in merito all'inquadramento nei ruoli dell'ente del sig. Giancarlo Rosella;
 - 1.2 che la Sentenza n. 25863/2011 resa dal Tribunale di Napoli "*dichiara il diritto del ricorrente alla stabilizzazione ex art. 51 L.reg. 51/2008 nei ruoli del Consiglio regionale della Campania...*";
 - 1.3 che l'inquadramento nell'ambito del ruolo del Consiglio regionale disposto dal Giudice di prime cure deve avvenire con categoria e profilo professionale corrispondenti ed equivalenti al livello professionale dell'ente di provenienza, nel rispetto dell'applicabilità per il dipendente del principio "*non in peius*";



- 1.4 che la stessa condanna al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.992,00 (di cui € 2.692,00 per onere avvocato, oltre € 300,00 per contributo unificato), come da anticipo di fattura Prot. 0012415 del 28.09.2021;
2. di riconoscere l'importo complessivo di € 8.992,00, quale debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. da imputare al capitolo 6211 del vigente bilancio gestionale 2021/2023, esercizio finanziario 2021;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Risorse umane e finanziarie e Strumentali tramite la UD gestione del personale del Consiglio, di procedere all'inquadramento del Sig. Giancarlo Rosella nei ruoli del Consiglio regionale raccordandosi con il Ministero della Giustizia per il definitivo trasferimento dello stesso, già nelle more del riconoscimento di legittimità secondo le modalità previste dall'art. 73 del Decreto Legislativo 118/2011 e ss. mm. e ii.;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale- U.D. gestione del Personale del Consiglio ed UD Bilancio, Ragioneria, Contabilità, alla U.D. Speciale Trasparenza e Anticorruzione per gli aspetti di competenza ed alla Direzione generale Attività Legislativa – U.D. Affari Legali del Consiglio regionale ed alla Direzione generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale per opportuna conoscenza.

*Il Dirigente della U.D. Gestione del Personale f.f.
Per la regolarità tecnico-amministrativa*

Maria Salerno
Firmato digitalmente da: SALERNO MARIA
Data: 29/12/2021 14:25:29

*Il Dirigente della U.D. Bilancio
Per la copertura finanziaria
Settimio Vinti*

*Il Direttore Generale
Risorse Umane Finanziarie e Strumentali
Maria Salerno*

Firmato digitalmente da: SALERNO MARIA
Data: 29/12/2021 14:26:09

*Il Segretario Generale
Mario Vasco*

*Il Consigliere Segretario
Dott. Fulvio Frezza*



*Il Presidente
Dott. Gennaro Oliviero*





Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

Scheda di rilevazione di partita debitoria

In merito al riconoscimento di debito fuori bilancio, si rappresenta quanto segue:

- il Sig. Rosella Giancarlo, dipendente del Ministero di Giustizia, in servizio presso la Procura Generale di Napoli, in posizione di comando presso questo ente per circa cinque anni a partire dal 2004 con mansioni di autista, inquadrato all'epoca nella figura professionale di ausiliario B1 – conducente di automezzi speciali, adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con ricorso depositato il 2 marzo 2010 in quanto, partecipando al bando di concorso per la copertura di otto posti nel ruolo di Autisti presso il Consiglio, ai sensi dell'art. 51 della l.r. n. 1/2008 e risultando vincitore del predetto concorso, non transitava nei ruoli, dal momento che il Ministero opponeva diniego al nulla osta;
- con Sentenza n. 25683/2011, pubblicata il 13 ottobre 2011, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso statuendo, anche per una corretta interpretazione normativa dell'art. 51 della l.r. 1/2008, che non fosse necessaria la richiesta di nulla osta al Ministero di Giustizia, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento della stabilizzazione, la condizione in atto presso l'ente del distacco;
- avverso alla suddetta sentenza, la Regione Campania proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con procedimento recante R.G. n. 1268/2012 e, stante la pendenza di giudizio, non procedeva all'esecuzione di sentenza di I grado;
- tale giudizio di appello è stato definito dalla Corte di appello di Napoli – sezione Lavoro- con Sentenza n. 1063/2017, pubblicata il 7 febbraio 2017, con la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, definitivamente passata in giudicato per il decorso dei termini di impugnazione della stessa, di fatto rendendo inoppugnabile il disposto di cui alla Sentenza n. 25683/2011 del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro;
- il Consiglio non aveva dato seguito, alla citata sentenza, come da nota Prot. 0004536 del 8 febbraio 2019 a firma del dirigente del personale pro tempore, per effetto della riduzione delle spese in applicazione delle leggi finanziarie statali e regionali dell'ultimo decennio, per la mancanza di posto con profilo professionale di autista nonché per la mancata approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- a seguito del mancato adempimento del Consiglio, l'interessato procedeva con ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con procedimento recante RG n. 05004/18; con Sentenza n. 04004/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso numero di registro generale 05004 del 2018, notificata all'ente in data 25 giugno 2021 (Prot.n. 0008857/e), proposta dal sig. Giancarlo Rosella, è stato pronunciato giudizio per l'ottemperanza della Sentenza n. 25863/2011 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Controversie Lavoro, nel procedimento R.G. 9102/2010, il 13 ottobre 2011, diventata esecutiva con la Sentenza n. 1063/2017, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di lavoro e Assistenza, in data 7 febbraio 2017 e pubblicata il 17 febbraio 2017;
- tale sentenza prevede, per la sua ottemperanza, l'assegnazione a questo ente di sessanta giorni dalla notifica ovvero l'applicazione di relativa penalità – commisurata in euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sino al termine in cui si darà alla parte interessata la possibilità di insediamento di un commissario ad acta;
- la stessa condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente pari ad euro 2.000,00 oltre oneri accessori nonché al contributo unificato effettivamente versato;
- è pervenuta anticipo di fattura dell'avvocato di parte Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Per cio' che concerne il calcolo della penalità "commisurata in euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sino al termine in cui si darà alla parte interessata la possibilità di insediamento di un commissario ad acta" si fa presente che la trasmissione del giudizio di ottemperanza è avvenuta a mezzo pec in data 17 giugno 2021;

TOTALE DEBITO: 8992,00 (€ 6.000,00 per spese presunte del calcolo delle penalità così come in precedenza specificato oltre 2992,00 di cui € 2692,00 per onere avvocato oltre 300 per contributo unificato come da anticipo di fattura - Prot. 0012415 del 28.09.2021)

Tanto premesso, al fine di ottemperare al succitato giudizio di ottemperanza, risulta necessario procedere a sanare il debito in questione per evitare un ulteriore aggravio di spese a carico del Consiglio Regionale.

Il Funzionario

Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese

Firmato digitalmente da: Settimio Vinti
Data: 28/12/2021 17:52:05